



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott.ssa Paola Pala  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Alessandra Lemmi  
Dott. Daniele Nora  
Dott. Andrea Tucci

Circolare n. 37 del 24/07/2020

**Oggetto: Quarantena per Covid-19: La gestione delle certificazioni di malattia. INPS, Messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020.**

Il Decreto Legge n. 18, del 17 marzo 2020, c.d. *Decreto Cura Italia*, ha **equiparato ai fini dell'erogazione del trattamento economico, il periodo di quarantena dovuto a COVID-19, alla malattia o al ricovero ospedaliero.** L'INPS, con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, fornisce le istruzioni operative per la gestione delle certificazioni di malattia dei lavoratori avente diritto della tutela previdenziale della malattia.

Equiparazione della quarantena a malattia

L'art. 26 c.1 del D.L. n. 18/2020, dispone l'equiparazione della malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento; pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale, viene riconosciuta l'indennità economica previdenziale sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò si aggiunge l'eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento.

I periodi oggetto di tale specifico trattamento possono essere:

- i periodi trascorsi in **quarantena con sorveglianza attiva** per le persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva;
- periodi trascorsi in **permanenza domiciliare fiduciaria** con sorveglianza attiva per i soggetti che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- periodi di **quarantena precauzionale.**

Per ottenere l'indennità economica, l'art. 26 D.L. n. 18/2020 pone a **carico del lavoratore** l'onere di provare e produrre il certificato di malattia che dev'essere redatto e trasmesso sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica all'INPS; qualora invece il certificato venga emesso in forma cartacea, dovrà essere trasmesso all'INPS entro il termine massimo di due giorni.

Il certificato deve **attestare il periodo di quarantena** e riportare gli **estremi del provvedimento** emesso dall'operatore sanitario pubblico.

Nel caso in cui il certificato risulti incompleto spetta al lavoratore interessato, su cui grava l'onere di provare la malattia, di attivarsi per procurarle e trasmetterle direttamente all'operatore di sanità pubblica, al fine di comunicarle all'INPS tramite posta ordinaria o PEC.

È importante sapere che fino a quando il provvedimento non risulterà completo, l'INPS terrà il certificato in sospeso e, in mancanza dell'opportuna integrazione, il certificato non sarà ritenuto indennizzabile.

A tal proposito, si precisa quali sono i dati necessari da comunicare al datore di lavoro allegando se possibile il provvedimento:

1. numero di protocollo;
2. dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento medesimo;
3. data di redazione;
4. periodo di sorveglianza prescritto.
5. PUC del certificato al quale gli estremi fanno riferimento;

Tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità.

Un caso particolare riguarda la tutela per i lavoratori con patologie di particolari gravità (art. 26 c.2 D.L. n. 18/2020) così come identificati dall'art. 3 c.3 L. 104/1992.

Le assenze dovute ai periodi di quarantena, verificatesi **entro il 31 luglio 2020**, sempre ai fini del trattamento economico corrisposto, sono equiparate al **ricovero ospedaliero**, qualora riguardino **lavoratori**:

1. in possesso del riconoscimento di **disabilità** con connotazione di **gravità** (art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992), ovvero
2. di una certificazione medico-legale che ne attesti la condizione di rischio derivante da:
  - a. **immunodepressione**;
  - b. **patologie oncologiche**, nonché dallo svolgimento delle relative **terapie salvavita** (art. 3 comma 1, Legge n. 104/1992).

Per entrambe le ipotesi, per quanto riguarda la **certificazione sanitaria**, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante il quale dovrà specificare dettagliatamente nelle note di diagnosi la situazione clinica del lavoratore, precisando inoltre i riferimenti dei verbali di riconoscimento della disabilità o, qualora manchino, della certificazione rilasciata dai suddetti organi medico legali competenti.

L'INPS precisa che, ai fini della definizione della pratica, i propri Uffici medico legali possono richiedere al lavoratore ulteriore documentazione. In tali ipotesi, e fino a quando non interviene l'integrazione del lavoratore, il certificato è da ritenersi **sospeso**.

È prevista una **decurtazione ai 2/5 della normale indennità in caso di ricovero ospedaliero**, solo qualora non vi siano familiari a carico, e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all'anno di prescrizione della prestazione.

#### Malattia per COVID-19

---

In caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.

#### Periodo transitorio

---

Infine, per quanto riguarda il periodo transitorio precedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020; ovvero i certificati di malattia prodotti tra il 31 gennaio 2020 e il 16 marzo 2020, vengono considerati validi anche se trasmessi prima del 17 marzo 2020 al fine di tutelare i lavoratori.

L'INPS, precisa che la malattia indennizzabile viene riconosciuta:

- in **assenza del provvedimento** dell'operatore di sanità pubblica, **per tutte le giornate** anche qualora la **data di inizio prognosi** sia **anteriore** alla **data di emissione** del certificato;
- in **presenza del solo provvedimento** dell'operatore di sanità pubblica, **per tutte le giornate** indicate nello stesso;
- in **presenza sia del provvedimento che del certificato di malattia**, per il **periodo più ampio** indicato negli stessi. Ad esempio, qualora il certificato telematico sia stato emesso il 13/02/2020 con indicazione della data del 10/02/2020 in "*dichiara di essere ammalato dal*" e con data di fine prognosi 20/02/2020, mentre il provvedimento dell'operatore di sanità pubblica indichi il periodo 7/02/2020 - 18/02/2020, l'evento decorrerà dal 07/02/2020 e terminerà il 20/02/2020.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***